

Prot. n. 8920/2024

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita:

"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'articolo 14 comma 7 recita:

*"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze **documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".*

VISTA la C.M MIUR n. 20 del 4/03/2011 che fornisce chiarimenti in materia

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per garantire trasparenza e uniformità nell'operato dei Consigli di Classe relativamente alla valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA di adottare il seguente

Regolamento per le deroghe alla validità dell'anno scolastico

Art.1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art.2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, pari a 1056 ore, conseguentemente il numero massimo di ore di assenza consentito è di 264 ore.

Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la soglia da non superare fatte salve le deroghe è pari a 256 ore.

Art.3

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro e sono sommate automaticamente dal programma a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale e dovrà collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del II ciclo.

Art.4

Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

1. Uscite in anticipo;
2. Assenze per malattia
3. Assenze per motivi familiari;
4. Astensione dalle lezioni;
5. Mancata partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate o viaggi d'istruzione;

Art.5

Non sono computate come ore di assenza:

1. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola, es.campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, PCTO e corso OSS
2. la partecipazione ad attività di orientamento;
3. la partecipazione ad esami di certificazione esterna.
4. In tali casi la mancata presenza dell' alunno viene annotata dai docenti sul registro utilizzando la dicitura "fuori classe"

Art.6

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

La didattica a distanza viene attivata in presenza di gravi patologie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola.

Per una definizione puntuale del progetto didattico, le certificazioni indicheranno anche la gravità della malattia, il genere, e l'incidenza degli interventi terapeutici che impongono l'ospedalizzazione e pregiudicano la frequenza scolastica, per un periodo non inferiore ai 30 giorni

Art.7

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tutte le motivazioni devono essere presentate, esclusivamente al coordinatore di classe, al rientro o al massimo entro i sette giorni successivi.

Al di fuori delle deroghe sottoelencate qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini dell'esclusione o dallo scrutinio finale.

Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga:

Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze **continuative di 5 giorni o più** motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti, anche inferiori a 5 giorni, giustificate di volta in volta con certificato medico, per patologia grave documentata con un certificato medico iniziale che ne attesti la cronicità;
- visite specialistiche ospedaliere, trattamenti fisioterapici, day hospital (anche riferiti ad un giorno) debitamente documentati;
- assenze dovute a terapie psicologiche e psicoterapiche, adeguatamente documentate.
- Riduzione di frequenza stabilita dal PEI e approvata dal GLO. In tal caso sul registro elettronico lo studente o la studentessa saranno indicati come “fuori classe”.

Motivi personali e di famiglia:

- rientro nel paese di origine, documentato, per motivi legali o per problemi familiari (per un massimo di 3 settimane)
- contratti di lavoro documentati (per un totale massimo di ore da concordare preventivamente in sede di Consiglio di classe)
- donazione di sangue
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Motivi sportivi per un totale complessivo massimo di 30 ore:

- uscite anticipate per attività sportive, debitamente documentate richieste e certificate dall'associazione sportiva di appartenenza
- partecipazione a gare sportive a livello interregionale, nazionale e internazionale, organizzate da federazioni sportive riconosciute dal CONI
- partecipazione ad attività sportive agonistiche di livello nazionale di alunni inseriti nel progetto “Studenti atleti di alto livello” (anche oltre le 30 ore)

Validità dei Certificati Medici

Premesso che la delibera della Regione Liguria n°1609 del 29/12/2006 non prevede l'abrogazione della certificazione medica in assoluto, bensì l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni, ciò non comporta che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico.

Il medico, che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di documentarlo se la famiglia ne fa richiesta perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica.

A tal proposito, il Codice di Deontologia medica, all'art.22 stabilisce: "Obbligo di certificazione. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute".

*Con commento: "Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa (...), in riferimento alla idoneità al lavoro, **alla frequenza scolastica**, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti"*

*Dunque, il Codice deontologico include nell'obbligo di certificazione medica anche le attestazioni inerenti la frequenza scolastica, attestazioni che, d'altra parte, non possono essere sostituite da autocertificazione in caso di malattia, come precisa il Ministero della Pubblica amministrazione a proposito della **de-certificazione**: "Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti".*

Ciò premesso quindi:

- a) Mentre per la **riammissione in classe** non è più necessario il certificato medico, anche qualora l'assenza superi i 5 cinque giorni (fanno eccezione esclusivamente le **disposizioni di quarantena/isolamento** del Dipartimento di Prevenzione)
- b) Per la **deroga sul numero di assenze** al fine di acquisire la validità dell'anno scolastico (o l'attribuzione del credito nel caso del Triennio) è necessario presentare il **certificato in assenza del quale la scuola non può procedere alla deroga delle assenze**

Si sottolinea che certificati medici dove è attestato **esclusivamente lo stato di buona salute** in vista della ripresa delle lezioni e non vi è una esplicita attribuzione delle assenze a ragioni di salute, non sono di norma ritenuti valide al fine delle deroghe sul numero di assenze; in questo caso le assenze partecipano al conteggio delle "assenze *effettive*" e non vengono scalate dal computo finale

Affinché venga riconosciuta la deroga, sono previste le seguenti condizioni necessarie:

- certificati devono indicare il periodo di assenza riconducendolo espressamente a motivi di salute
- il periodo di assenza (inizio e fine, oppure elenco dei giorni di assenza) deve essere esplicitamente indicato nel certificato: *assente dal giorno XX al giorno YY*, oppure: *assente nei giorni XX YY ZZ, con l'indicazione che l'assenza è stata determinata da motivi di salute.*
- le certificazioni mediche di assenza devono essere presentate esclusivamente consegnandole al coordinatore di classe **entro 7 giorni scolastici** a partire dal rientro in classe (si escludono i festivi).
- Certificati di assenza per periodi inferiori a **cinque giorni** scolastici, salvo i casi di periodi di minor durata espressamente previsti nel presente articolo, oppure consegnati al docente coordinatore dopo sette giorni scolastici dalla riammissione in classe, non verranno accettati in quanto non idonei ed ininfluenti ai fini della deroga sul numero di assenze.

Art.8

Nel caso in cui la scuola sia in possesso di un referto medico con una prognosi in seguito ad eventi interni o esterni alla scuola, come ad esempio infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata, è necessario un certificato dove sia specificato che da un punto di vista medico non ci siano ostacoli a che l'alunno possa frequentare le lezioni, il certificato non è richiesto se tale indicazione è già contenuta nel referto medico relativo all'incidente. La suddetta certificazione è necessaria per superare le norme antinfortunistiche che, in presenza di una specifica prognosi, di fatto, impedirebbero la frequenza scolastica.

Art.9

Per gli alunni che entrano a far parte dell'Istituto in data successiva a quella del primo giorno di scuola provenendo da altro istituto si procederà ad una personalizzazione dell'orario nel seguente modo:

- a) integrazione del monte ore personalizzato con l'aggiunta delle ore frequentate presso l'altro istituto in base alla documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza;
- b) qualora non provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del monte ore personalizzato a partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro Istituto.

Art.10

I docenti coordinatori di classe avranno cura di controllare mensilmente, ovvero nei diversi termini di volta in volta prescritti nelle apposite circolari, la situazione delle assenze effettuate dagli studenti della classe, segnalando alle famiglie, le situazioni a forte rischio di non valutazione finale.

In sede di scrutinio finale, prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali

stabiliti dal collegio dei docenti, procederà all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Nei casi in cui verrà accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe, in collegio perfetto, procederà all'applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuterà se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame sarà redatto un apposito verbale da parte del consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti.

Art.11

I casi eccezionali non contemplati nel presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei Consigli di Classe

Deliberato dal Collegio Docenti il 23.10.2024 con delibera n. 27

Deliberato in Consiglio di Istituto il 14/11/2024 con delibera n. 3

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Immacolata Devincenzis

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa